



COMUNE DI PIEVE DI BONO

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

Tel. 0465/674775 - Fax 0465/670368

e-mail: tecnico@comune.pievedibonon.it

Partita IVA e Codice fiscale 00307860221

Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 44 del 21 febbraio 2011

OGGETTO: **Contratto di fornitura gas tecnici per il cantiere comunale.
CIG 1135451BCB**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Richiamato il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011 sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento in data 29 ottobre 2010, il quale, tenuto conto dell'incertezza del quadro normativo legato in particolare alle misure previste dal patto di stabilità, che incidono sulla programmazione finanziaria dell'ente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 52 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio dei Comuni trentini al 31.03.2011.

Rilevato che, alla data odierna, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 del Comune di Pieve di Bono non è stato approvato.

Preso atto che l'articolo 33 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, nel testo modificato dal D.P.G.R. 6 dicembre 2001 n. 16/L, prevede espressamente: "Qualora l'accordo previsto dall'articolo 17 comma 35 della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 fissi la scadenza del termine per l'adozione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'anno, la gestione finanziaria è effettuata sulla base del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal caso i comuni non possono impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle definitivamente previste nel bilancio medesimo, ad eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, ad eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato".

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 dd. 11.01.2010, con oggetto: "Atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2010. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza del segretario comunale e dei responsabili di uffici e servizi (articolo 36 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 19.05.1999 n. 3/L)".

Premesso che con determinazione n. 70 di data 16 aprile 2009 è stato affidato alla ditta GABOGAS2 s.a.s., con sede legale a Vobarno (BS) e filiale con deposito a Condino in via Roma n. 174, il servizio di fornitura gas tecnici per il cantiere comunale sino al 31.12.2010.

Considerato che il cantiere comunale è dotato di una saldatrice a filo e di un kit portatile per la saldatura ossiacetilena per l'esecuzione di interventi di manutenzione al patrimonio ed ai beni comunali, attrezzature per il cui funzionamento è necessario l'utilizzo di bombole mobili contenenti i seguenti gas tecnici: acetilene, ossigeno e miscela gabomix.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere nuovamente all'affido del servizio di fornitura gas tecnici per il cantiere comunale, al fine di consentirne il normale funzionamento.

Contattata pertanto la ditta GABOGAS2 s.a.s., con sede legale a Vobarno (BS) e filiale con deposito a Condino in via Roma n. 174, che ha formulato l'offerta, completa di contratto fornitura gas tecnici, datata 7 febbraio 2011 in atti con il prot. n. 817 dd. 07.02.2011.

Rilevato che la succitata proposta di contratto di fornitura gas tecnici prevede che:

- ☐ la ditta GABOGAS2 si impegna a fornire e il Comune di Pieve di Bono s'impegna a ritirare esclusivamente da GABOGAS2 tutto il fabbisogno dei seguenti gas tecnici: ossigeno, acetilene e gabomix, utilizzati dal cantiere comunale;
- ☐ la fornitura sarà effettuata in bombole mobili di proprietà della GABOGAS2, cedute in uso, con consegne scaglionate da effettuarsi entro 3 giorni dalla richiesta;
- ☐ la durata del contratto è stabilita dalla data della prima fornitura sino al 31.12.2012 e si riterrà ad ogni successiva scadenza tacitamente rinnovato per ugual periodo, salvo la facoltà di ciascuna delle parti di darne disdetta mediante lettera raccomandata A.R. da inviare almeno due mesi prima della scadenza;
- ☐ prezzi delle forniture di gas tecnico: 5 litri acetilene € 40,00; 5 litri ossigeno € 25,00; 14 litri miscela Gabomix € 40,00; tutti prezzi + IVA
- ☐ canone giornaliero di € 0,25 + IVA per ogni bombola presa in consegna dalla data risultante dal documento di trasporto, con calcolo effettuato ogni 4 mesi;
- ☐ responsabilità civile della GABOGAS2 coperta da adeguata polizza assicurativa;
- ☐ foro competente per ogni eventuale controversia Salò (BS).

Ritenuto, tutto ciò premesso, che il costo annuo relativo al contratto di fornitura gas tecnici derivi dagli oneri di una ricarica per ogni bombola e del relativo noleggiato, come di seguito riportato:

- fornitura 5 litri acetilene € 40,00;

- fornitura 5 litri ossigeno € 25,00;
 - fornitura 14 litri miscela Gabomix € 40,00;
 - noleggio n. 3 bombole al prezzo di €/giorno 0,25 pari a € 273,75;
- pari a € 378,75 + IVA 20% = € 454,50

Ritenuto opportuno e indispensabile aderire a tale contratto di fornitura gas tecnici onde garantire il funzionamento delle attrezzature in precedenza citate in dotazione al cantiere comunale.

Richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento", in particolare l'articolo 21 che disciplina le modalità di ricorso alla trattativa diretta.

Valutata la completezza dell'offerta e la sua convenienza dal punto di vista tecnico-economico – riscontrando che detta offerta corrisponde in tutti gli aspetti a quella presentata per l'affido del servizio disposto con la summenzionata determinazione n. 70 dd. 16.04.2009 - e ritenuto quindi di poter procedere all'affido dell'incarico di quanto sopra descritto a trattativa diretta rivolgendosi direttamente alla ditta ritenuta idonea, trattandosi di importo inferiore alla cifra massima prevista dall'art. 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.

Rilevata la necessità di impegnare sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso la spesa relativa al servizio di cui in oggetto per l'anno 2011, quantificata in € 454,50 all'intervento 1010502 capitolo 665, ed ai corrispondenti interventi del bilancio pluriennale 2011-2013 la spesa di € 454,50 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, dando atto che l'impegno di spesa per gli anni successivi quantificato in presunti € 454,50 annui, verrà registrato ai sensi dell'articolo 15 comma 8 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L.

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA

1. Di affidare a trattativa privata diretta alla ditta GABOGAS2 s.a.s., con sede legale a Vobarno (BS) e filiale con deposito a Condino in via Roma n. 174, il servizio di fornitura gas tecnici per il cantiere comunale alle condizioni riportate nella proposta di contratto allegata all'offerta datata 7 febbraio 2011, in atti con il prot. n. 817 dd. 07.02.2011.
2. Di dare atto che il rapporto con la ditta si perfezionerà mediante la sottoscrizione del contratto di fornitura gas tecnici trasmesso dalla ditta GABOGAS2 s.a.s. con l'offerta datata 7 febbraio 2011, in atti con il prot. n. 817 dd. 07.02.2011.
3. Di impegnare sul bilancio di previsione per l'esercizio in corso la spesa relativa al servizio di cui in oggetto per l'anno 2011 quantificata in € 454,50 all'intervento 1010502 capitolo 665 ed ai corrispondenti interventi del bilancio pluriennale 2011-2013 la spesa presunta di € 454,50 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, dando atto che l'impegno di spesa per gli anni successivi quantificato in presunti € 454,50 annui, verrà registrato ai sensi dell'articolo 15 comma 8 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L.
4. Di dare atto che per gli importi derivanti da detto servizio di fornitura gas tecnici si provvederà alla liquidazione su fattura, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del Regolamento di contabilità.
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

*Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale
- geom. Roberto Bolza -*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 19 comma 1 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Vista la documentazione istruttoria si attesta la copertura finanziaria del provvedimento su esteso ai sensi dell'articolo 19 comma 1 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L.

Pieve di Bono, 21 febbraio 2011

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
- dott.ssa Barbara Beordo -*